Sent 7037/05 Rep 5776/05

Sentenza n.

N. 3144/98 R.G.

N. Reg. Dep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

J<u>I.</u> TRIBUNALE DI MILANO

Sezione IV Civile

Il Giudice istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la sequente

sentenza

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione notificato il 24/2/1998

da

(C.F. presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

contro

in persona del Curatore Avv

, rappresentata e difesa in proprio, giusta autorizzazione rilasciata il 31/3/98, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

- CONVENUTA -

Conclusioni; come da fogli di seguito allegati.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'ATTORE

Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, contrariis rejectis, così giudicare :

A). con sentenza costitutiva avente gli effetti propri del contratto di vendita, in forza del prodotto preliminare di compravendita sottoscritto in Milano il 13 aprile 1991 e regolarmente registrato, dichiarare il trasferimento da detta a favore del Signor della proprietà e del possesso dell'appartamento sito in al secondo piano dello stabile di composto da un locale oltre servizi con annesso un vano cantina nel piano cantinato censito al N.C.E.U. di detto

comune a parte del mappale sub. del foglio contraddistinto col sub.

l'appartamento e con la lettera V il vano cantina nella planimetria allegata al suddetto preliminare, e per l'esatto accatastamento del quale è stata presentata al detto catasto denuncia di variazione in data 5.2.1980 nº 1447, nelle coerenze da Nord in senso orario:

- per l'appartamento : appartamento sub.
 sub.
 ; pianerottolo comune;
- per il vano cantina : corridoio comune; cantina Z; cortile comune;
 salva ogni più esatta precisazione.
- B). ordinare la trascrizione della sentenza costitutiva del trasferimento dell'appartamento de quo contro dell'appartamento de quo contro dell'appartamento de quo contro della sentenza della d

In via istruttoria chiedesi l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:

- 1)." Vero che il contratto preliminare di compravendita che mi si rammostra (doc.i), da me predisposto su incarico della Sig.ra con tutto clausole completamente a favore di quest'ultima e quindi particolarmente oneroso per il è stato sottoscritto dalla stessa, e dai in mia presenza presso il mio studio incompletamente della sottoscrizione del suddetto contratto preliminare alla momento della sottoscrizione del delle quali £ a mezzo assegno bancario e la delle quali familia a mezzo assegno bancario e la delle quali sottoscritto in mia presenza la ricevuta, che mi si rammostra (doc.50), rilasciata al delle quali a delle quali a ricevuta, che mi si rammostra (doc.50),
- 3). "Vero che la era nella sua piena facoltà di intendere e volere allorchè ha preso con me contatti ed allorchè ha sottoscritto i due documenti di cui sopra ed ha incassato quanto versatole dal
- 4)." Vero che la cra nelle sue piene facoltà di intendere e volere, benchè affetta come lei stessa mi ha dichiarato, da tremolio alla mano destra, allorchè conferiva la procura speciale che mi si rammostra (doc.2) e riconosco, alla Sig.ra
- 5). "Vero che il Sig. ha effettuato in mie mani i versamenti di cui alle ricevute da me sottoscritte che mi si rammostrano (doc. 3 49)";
- o)."Vero che la mi aveva manifestato più volte la sua intenzione di vendere l'appartamento alle condizioni descritte nel contratto preliminare poi stipulato con il (specificatamente "abitare l'unità promessa in vendita per tutta la durata della sua vita a titolo di comodato gratuito")";

ι

7)." Vero che al momento della visita medico-legale da parte del Dott.

e successivamente fino al 1992, la viveva sola ed era in grado di provvedere autonomamente a tutti i suoi bisogni."

Chiedesi inoltre ammissione di C.T.U. che stabilisca il valore di mercato del suddetto appartamento all'epoca della firma del preliminare di compravendita, aprile 1991, e dica quindi se il prezzo pattuito alle condizioni previste nel preliminare possa ritenersi equo.

Si indicano i seguenti testi:

sui cap. 1,2,3, Avv. Vialessui cap. 4 Dott. Sui cap. 5,6,7, Sig. Sui cap. Sui cap. 5,6,7, Sig. Sui cap. Sui

Con salvezza di ogni diritto ed azione anche relativamente alla somma di £

versata dal qualora dovesse risultare che sia stata
indebitamente pagata dal Sig. alla Sig.ra

per essa alla sua procuratrice speciale Sig.ra

Foglio di precisazione delle conclusioni per convenuta


Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:

" Accertare che la Sig.ra era affetta da incapacità naturale al momento della stipula del contratto preliminare e per l'effetto dichiararlo annullato ai sensi dell'art. 1425 c.c."

Si rinuncia alla domanda riconvenzionale.

Con vittoria di spese diritti e onorari.

Milano, 10,11.04



Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'acceptato dell'art. 2932 c.c., operasse il trasferimento a suo favore dell'immobile sito in conformemente al preliminare di compravendita sottoscritto dalla conformemente al preliminare di compravendita sottoscritto dalla conformemente al prezzo di £. di cui £. corrisposti alla firma del preliminare in acconto prezzo e a titolo di caparra confirmatoria e l'importo residuo da pagarsi mediante versamenti mensili con decorrenza dal 14/5/1991 e sino al 31/7/1993. Il preliminare prevedeva la stipula del rogito al pagamento dell'ultima rata, il diritto della conformemente dal prezzo di compare ed abitare l'unità immobiliare "per tutta la durata della sua vita ed a titolo di comodato gratuito, a sensi dell'art. 1803 c.c.", senza alcuna pretesa di consegna dell'immobile da parte del promissario acquirente "per tutta la durata della vita della promittente venditrice".

Sosteneva l'attore di avere versato l'intero prezzo, come da ricevute prodotte e sottoscritte da hominata dalla sua procuratrice speciale per la stipula del rogito e la riscossione del prezzo- e di non avere stipulato il definitivo con quest'ultima, deceduta il 13/2/1994.

Si costituiva in giudizio la convenuta disconoscendo la sottoscrizione della defunta in calce al preliminare ed eccependo in ogni caso l'incapacità di intendere e di volere della stessa al momento dell'atto, per i postumi di un grave incidente stradale occorsole il 7/4/85. Chiedeva pertanto in via principale la nullità del contratto e, in subordine, l'annullamento dello stesso ai sensi dell'art. 1425 c.c.

Svolgeva infine domanda riconvenzionale (in seguito rinunciata) volta ad accertare la responsabilità dell'attore ex art. 2043 c.c. con condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dalla massa ereditaria e quantificati in £. Stante la malafede del che aveva intrapreso nel '94 un'azione giudiziaria contro gli per ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile, trascrivendo la domanda introduttiva del giudizio poi cancellato per inattività delle parti e incardinando la presente causa solo a seguito di comunicazione ricevuta dal Notaio incaricato dal provvedere agli adempimenti connessi all'intervenuta



sottoscrizione di un preliminare tra la Curatela ed un terzo -che aveva già provveduto a versare una caparra di £. per la vendita dell'immobile.

Il Giudice, in relazione all'istanza di verificazione, disponeva CTU grafica nonchè CTU medica tendente ad accertare la capacità di intendere e di volere della *de cuius* all'atto del preliminare, riservando all'esito ogni decisione sulle dedotte istanze istruttorie.

Depositata la perizia grafica le parti, esperito infruttuosamente un tentativo di bonaria soluzione della vertenza, concordemente chiedevano procedersi alla già disposta CTU medica, stante le plurime rinunce da parte dei Consulenti fino ad allora nominati.

All'esito, il Giudice -con ordinanza riservata emessa il 15/1/04- ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione.

La domanda svolta da de la contra de la fondata e deve essere accolta. Risulta documentalmente provato che l'attore pagò integralmente gli 85 milioni di lire a mezzo di versamenti mensili ricevuti da procuratrice speciale e persona di fiducia della come da ricevute sottoscritte dalla en en en contestate. Il residuo importo di £. (di cui £. con assegno bancario e £. in contanti) venne versato alla sottoscrizione del preliminare, come indicato in contratto e come si evince dalla firma per ricevuta apposta dalla fotocopia dell'assegno (doc. 50 fascicolo convenuto, non contestato da controparte). L'espletata CTU grafica, redatta all'esito di una attenta e puntuale disamina dei documenti e delle scritture di comparazione in atti, ha concluso -con esaurienti argomentazioni che tengono conto del progressivo peggioramento del tono scritturale e dell'inesorabile deterioramento del segno grafico seguito al grave incidente dell'85- per la sicura attribuibilità alla della firma apposta in calce al preliminare di compravendita del 13/4/1991, sia pure con evidenti indici di stanchezza riconoscibili nel tracciato ma con un impegno volitivo e determinato che caratterizza l'atto sottoscrittivo. Non a caso la stessa convenuta ha rinunciato in sede di p.c. alla domanda svolta in via principale diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto.

Resta da affrontrare l'ulteriore domanda formulata dalla Curatela in relazione all'invocato annullamento del contratto per incapacità naturale in cui, secondo la tesi della convenuta, versava la all'atto della sottoscrizione del preliminare a seguito dei postumi subiti nell'incidente stradale del 7/4/85 che avrebbero determinato nella donna un "ottundimento psichico, continui disturbi dell'equilibrio e notevoli incertezze nelle funzioni prassiche".

Anche tale domanda non può trovare accoglimento.

Come è noto, ai sensi dell'art. 428 c.c. l'annuilamento di un contratto per incapacità di intendere e di volere non può essere pronunciato se manchi la prova del pregiudizio derivato all'incapace dal compimento dell'atto o comunque della malafede dell'altro contraente, intesa questa quale consapevolezza che l'un contraente abbia della menomazione della sfera intellettiva o volitiva dell'altro.

Orbene nel caso concreto, anche a voler ritenere l'incapacità della promittente venditrice sulla base di una CTU peraltro effettuata unicamente per relationem ad altra CTU (quella del Prof. unico documento sanitario agli atti, stante l'irreperibilità del fascicolo relativo alla causa risarcitoria intentata all'epoca nei confronti della che conteneva la relativa documentazione clinica) sulla scorta di argomentazioni anche contraddittorie (quali quelle relative all'efficacia motivazionale –tutt'altro che riconducibile ad un incapace- che avrebbe determinato la avendere la propria abitazione per "il timore di dover risarcire il danno da lei prodotto con l'incidente stradale" così distraendo il proprio patrimonio dalle pretese dei potenziali creditori), resta comunque il fatto che manca la prova del pregiudizio ed anzi sussistono elementi che sembrano escludere tale requisito.

Ci si riferisce innanzi tutto al prezzo pattuito per la vendita dell'immobile, del tutto congruo rispetto a quello richiesto sei anni dopo dalla Curatela per la vendita del medesimo bene a terzi (£.

Inoltre, come pure ha convenuto la CTU medica, il contratto di cui si chiede l'annullamento contiene clausole particolarmente vantaggiose per la promittente venditrice che conservava infatti il diritto di "occupare ed abitare l'unità promessa in vendita per tutta la durata della sua vita ed a titolo di comodato gratuito" con l'espresso divieto per il promissario acquirente di pretenderne la consegna per tale periodo.

Elementi questi che non solo escludono la sussistenza del grave pregiudizo da parte dell'asserita incapace ma portano a ritenere altresi insussistente ogni profilo di malafede in capo al

Ne consegue l'accoglimento della domanda formulata da quest'ultimo ex art. 2932 c.c. avendo il promissario acquirente adempiuto all'obbligazione di corrispondere il prezzo nella misura e secondo le modalità pattuite nel preliminare.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, al pari di quelle delle espletate CTU come liquidate in corso di causa.

P. Q. M.

- Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della respinta ogni ulteriore, diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione cosi provvede:
- 1) visto l'art. 2932 c.c., dispone il trasferimento da (C.F.)

 ovvero, a seguito del suo decesso, dallo di costei o da eventuali eredi a (C.F.)

 dell'immobile al piano secondo sito in viale composto da un locale oltre servizi con annesso un vano cantina nel cantinato, identificato al N.C.E.U. del Comune di Milano a parte del mapp. , sub. del foglio contraddistinto col sub l'appartamento e con la lettera il vano cantina nel tipo planimetrico allegato al preliminare di compravendita sottoscritto in Milano il 13/4/1991, e per l'esatto accatastamento del quale è stata presentata denuncia di variazione il 5/2/1980 registrata al n. 1447, al prezzo già versato di € (pari a £.)
- 2) ordina al competente Ufficio del Territorio (ex Conservatoria dei RR.II.) di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- 3) respinge la domanda di annullamento del contratto svolta ex art. 1425 c.c. dalla convenuta;
- 4) condanna quest'ultima a rifondere all'attore le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € di cui € per onorari, € de per diritti ed € per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;



5) pone definitivamente a carico della espletate CTU come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Milano, il 23/5/2005.

le spese delle

Il Giudice

Dr. Laura Tragni

Ente: Tribunale di Milano

Data: 23/05/2005 Numero: 7037 Intestazioni: Vendita

Contenuto: vendita; preliminare; diritti e obblighi delle parti; fattispecie in tema di disconoscimento di firma e di annullamento per

incapacità